

## Numero speciale "Sicurezza sul lavoro"

### Recepimento Direttiva 2013/35/UE all'interno del D.Lgs 81/2008

Lo scorso primo agosto il Consiglio dei Ministri ha approvato in via definitiva, con quasi un mese di ritardo rispetto ai tempi dettati dall'UE, un decreto che recepisce la Direttiva comunitaria 2013/35/UE in materia di sicurezza del lavoro... [Leggi tutto l'articolo](#)

### Novità rispetto al preesistente quadro normativo

Le modifiche apportate al Testo Unico dal D.Lgs. 159/2016 introducono una serie di novità nell'ambito della gestione della sicurezza sul lavoro per quanto riguarda nello specifico l'agente fisico campi elettromagnetici. Gli articoli oggetto di modifica sono [Leggi tutto l'articolo](#)



### Nuove definizioni di limiti

Il nuovo testo dell'art. 208 del D.Lgs 81/2016 richiama i valori limite di esposizione ed i livelli di azione a cui occorre far riferimento ai fini della....[Leggi tutto l'articolo](#)

### Nuovi obblighi per il datore di lavoro

L'aggiornamento del D.Lgs 81/2008 introdotta dal D.Lgs 159/2016 pone in essere una serie di nuovi obblighi per il datore di lavoro. Tali obblighi, se non ottemperati in modo esaustivo, sono sanzionabili attraverso l'arresto o il pagamento di pesanti sanzioni. .... [Leggi tutto l'articolo](#)

Visita il "[Portale Sicurezza sul Lavoro](#)" di Elettra 2000

### Valutazione del rischio: novità introdotte dal recepimento della Direttiva 2013/35/UE

Le indicazioni generiche relative all'obbligo di effettuare la valutazione del rischio e la periodicità da seguire sono riportate nell'Art. 181 del D.Lgs. 81/2008. Il nuovo testo dell'Art. 209 stabilisce invece una serie di obblighi..... [Leggi tutto l'articolo](#)

### Sanzioni in caso di inadempienza

Le indicazioni generiche relative all'obbligo di effettuare la valutazione del rischio e la periodicità da seguire sono riportate nell'Art. 181 del D.Lgs. 81/2008. Il nuovo testo dell'Art. 209 stabilisce invece una serie di obblighi..... [Leggi tutto l'articolo](#)

Per informazioni consultare [www.elettra2000.it](http://www.elettra2000.it) o scrivere a [info@elettra2000.it](mailto:info@elettra2000.it)

Se non si desidera più ricevere questo notiziario scrivere a [ustampa@elettra2000.it](mailto:ustampa@elettra2000.it)

## Recepimento della Direttiva 2013/35/UE all'interno del D.Lgs. 81/2008

Lo scorso primo agosto il Consiglio dei Ministri ha approvato in via definitiva, con quasi un mese di ritardo rispetto ai tempi dettati dall'UE, un decreto che recepisce la Direttiva comunitaria 2013/35/UE in materia di sicurezza del lavoro.

La Direttiva 2013/35/UE stabilisce prescrizioni minime di protezione per i lavoratori esposti ai campi elettromagnetici e concerne i rischi riguardanti gli effetti biofisici diretti e gli effetti indiretti noti, provocati a breve termine, mentre non si applica per eventuali effetti a lungo termine. Tale Direttiva abroga la 2004/40/CE, che si basava sul sistema di valori limite di esposizione e di valori di azione proposto dall'ICNIRP nel 1998. Si è reso infatti necessario un aggiornamento che tenesse conto delle modifiche nelle Linee Guida per esposizione ai campi a bassa frequenza e ai campi statici introdotte dalla stessa ICNIRP rispettivamente nel 2010 e nel 2009.

Il Decreto Legislativo 1 agosto 2016, n. 159, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18 agosto 2016 attua la Direttiva 2013/35/UE abrogando la Direttiva 2004/40/CE che era stata recepita all'interno del Testo Unico per la Sicurezza sul Lavoro (Decreto Legislativo 81/2008).

Nel nostro ordinamento la protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione ai campi elettromagnetici è disciplinata dal Titolo VIII, Capo IV (Articoli 206 – 212) del D.Lgs 81/2008, mentre i valori limite di esposizione sono indicati nell'Allegato XXXVI, parte II e parte III.

Il decreto 159/2016 è composto di due articoli ed interviene sull'impianto normativo vigente modificando in parte o completamente gli articoli da 206 a 212 del D. Lgs 81/2008, con l'obiettivo di implementare il sistema di protezione già esistente secondo i dettati contenuti nella Direttiva 2013/25/UE.

---

### Novità rispetto al preesistente quadro normativo

Le modifiche apportate al Testo Unico dal D.Lgs. 159/2016 introducono una serie di novità nell'ambito della gestione della sicurezza sul lavoro per quanto riguarda nello specifico l'agente fisico campi elettromagnetici.

Gli articoli oggetto di modifica sono il 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212 che sono stati variati con l'obiettivo di recepire, all'interno del sistema di protezione già esistente, le indicazioni derivanti dalla Direttiva 2013/35/UE.

Il nuovo testo dell'articolo 206 precisa che le disposizioni in oggetto riguardano la protezione dai rischi dovuti agli effetti biofisici diretti ed agli effetti indiretti noti provocati dai campi elettromagnetici. Allo stesso tempo di specifica che i valori limite di esposizione riguardano solamente le relazioni scientificamente accertate.

L'articolo 207 fornisce una descrizione precisa e puntuale dei termini tecnici utilizzati all'interno del documento di legge. In particolare vengono definiti ex novo i concetti di VLE (Valori Limite di Esposizione) per effetti sanitari e sensoriali e di VA (Valori di Azione) inferiori e superiori che non erano presenti nella precedente edizione del quadro normativo.

Il nuovo testo dell'articolo 208 riporta i valori limite di esposizione ed i valori di azione a cui fare riferimento ai fini della valutazione del rischio. Questo articolo è stato modificato in maniera sostanziale alla luce delle disposizioni contenute nella Direttiva 2013/35/UE. Tra le novità più rilevanti vanno segnalate:

- L'introduzione di nuovi valori limite e valori di azione riportati nella parte II e III dell'Allegato XXXVI
- l'obbligo per il datore di lavoro di assicurare che l'esposizione dei lavoratori non superi i valori indicati nel nuovo Allegato XXXVI e di adottare misure specifiche per normalizzare la situazione in caso di superamenti

- le specifiche deroghe per il superamento dei limiti in casi giustificati dalla pratica o dal processo produttivo
- l'obbligo per il datore di lavoro, in caso di superamento dei valori limite e dei valori di azione, di comunicare all'organo di vigilanza competente territorialmente il citato superamento mediante una relazione tecnico-protezionistica.

La revisione dell'articolo 209 stabilisce una serie di obblighi a carico del datore di lavoro nella procedura di valutazione dei rischi, le maggiori novità riguardano i seguenti aspetti:

- viene confermato l'obbligo, da parte del datore di lavoro, in caso di necessità di misurare e calcolare i livelli di campo elettromagnetico. Per la valutazione (compresa la parte unicamente documentale), il calcolo e la misurazione occorre tenere conto di quanto riportato nelle Linee Guida pratiche della Commissione Europea, delle norme tecniche europee, delle indicazioni del Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI), delle buone prassi ed in genere delle informazioni emanate da specifici enti del settore, nonché dai fabbricanti o dai distributori e produttori.
- viene ribadito che qualora non sia possibile stabilire con certezza il rispetto dei VLE sulla base di informazioni facilmente accessibili, la valutazione della esposizione deve essere fatta sulla base di misurazioni o calcoli. Il nuovo testo dell'art. 209 riporta che nel momento in cui si effettuano calcoli di esposizione occorre tenere conto di incertezze quali, errori numerici, modellizzazione delle sorgenti, geometria del modello anatomico e proprietà dielettriche dei tessuti.
- viene disposta la non obbligatorietà della valutazione, misura e calcolo dei livelli di campo elettromagnetico nel caso in cui si utilizzino solamente attrezzature destinate al pubblico generico che, se conformi alle norme comunitarie, presentano livelli di sicurezza più elevati rispetto a quanto disposto dal quadro normativo per i professionalmente esposti.
- vengono introdotti nuovi fattori ai quali il datore di lavoro deve prestare attenzione nell'ambito della valutazione del rischio con particolare riferimento a distribuzione della esposizione sul corpo del lavoratore e sull'ambiente di lavoro in generale, effetti biofisici diretti, effetti su particolari categorie di lavoratori particolarmente a rischio (portatori di protesi, portatori di dispositivi medici attivi o passivi, donne in gravidanza). Grande importanza viene data anche alle informazioni raccolte nel corso della sorveglianza sanitaria ed alle informazioni fornite dai fabbricanti delle attrezzature.
- viene confermato l'obbligo da parte del datore di lavoro di precisare nel documento di valutazione del rischio le eventuali misure adottate per eliminare o ridurre i rischi
- viene data, in talune condizioni specifiche, la facoltà per il datore di lavoro di consentire l'accesso alla valutazione del rischio. Il datore di lavoro può negare l'accesso al documento qualora questo pregiudichi la tutela degli interessi commerciali, compresi quelli relativi alla proprietà intellettuale.

L'articolo 210 tratta le disposizioni da applicare per eliminare o ridurre i rischi. Il nuovo testo prevede una serie di obblighi a carico del datore di lavoro connessi al superamento dei limiti relativi sia agli effetti sensoriali che a quelli sanitari.

In dettaglio le variazioni rispetto al precedente testo riguardano i seguenti punti:

- obbligo di effettuare uno specifico programma di azioni comprendenti misure tecniche ed organizzative con lo scopo di prevenire il superamento. Tale programma deve essere elaborato anche in modo specifico per le categorie sensibili
- obbligo di adottare misure specifiche per i lavoratori sensibili
- disposizione di apposita segnaletica nei luoghi di lavoro potenzialmente soggetti a superamenti dei valori di azione
- uso di dispositivi di protezione individuale e ricorso a procedure lavorative che minimizzano l'esposizione
- adozione da parte del datore di lavoro di misure immediate per riportare l'esposizione sotto le soglie prescritte in caso di superamento dei valori limite per effetti sensoriali e sanitari
- obbligo per il datore di lavoro di individuare le eventuali cause del superamento e di adottare misure di protezione

- obbligo per il datore di lavoro di aggiornare la valutazione dei rischi e, ove necessario, le misure di prevenzione nel caso in cui uno o più lavoratori riferiscano la comparsa di sintomi transitori.

Viene inoltre introdotto l'articolo 210 bis che stabilisce l'obbligo per il datore di lavoro di informare e formare i lavoratori esposti ai rischi, in relazione ai risultati della valutazione. Si tratta in questo caso di fornire informazioni focalizzate sui rischi propri della esposizione ai campi elettromagnetici, sugli eventuali sintomi transitori e sulla possibile esistenza di rischi specifici per particolari categorie di lavoratori.

Il nuovo testo dell'articolo 211 modifica le disposizioni vigenti in materia di sorveglianza sanitaria, aggiungendo al regime ordinario altri adempimenti a carico del datore di lavoro, in particolare:

- viene disposto l'obbligo da parte del datore di lavoro, di fornire un controllo medico (e se necessario una sorveglianza sanitaria) ai lavoratori che abbiano segnalato effetti indesiderati sulla salute (anche a livello sensoriale). Tale controllo è garantito anche nei casi in cui sia stata rilevata una esposizione superiore ai VLE (per effetti sanitari e sensoriali) in assenza di sintomi. I controlli verranno effettuati a cura e carico del datore di lavoro, in orario scelto dal lavoratore.

Il nuovo testo dell'articolo 212 enuncia una serie di deroghe da applicarsi sotto condizioni specifiche.

Le deroghe, che sono indicate in dettaglio nell'art. 208, devono essere autorizzate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali su richiesta del datore di lavoro.

Tali deroghe sono comunque subordinate al rispetto delle seguenti condizioni:

- tutte le misure tecnico organizzative atte a prevenire il superamento sono state applicate
- il datore di lavoro dimostra che i lavoratori sono sempre protetti contro gli effetti nocivi per la salute e i rischi per la sicurezza
- per quanto riguarda i tomografi a risonanza magnetico nucleare, il datore di lavoro deve dimostrare che i lavoratori sono sempre protetti dagli effetti nocivi per la salute e dai rischi per la sicurezza attraverso la applicazione del set di istruzioni per l'uso in condizioni di sicurezza fornito dai costruttori e l'utilizzo di pratiche lavorative atte a minimizzare l'esposizione.

---

## Nuove definizioni di limiti

Il nuovo testo dell'art. 208 del D.Lgs 81/2016 richiama i valori limite di esposizione ed i livelli di azione a cui occorre far riferimento ai fini della valutazione del rischio.

L'indicazione delle grandezze fisiche ed i limiti a cui fare riferimento sono contenute nella nuova versione dell'Allegato XXXVI che è stato completamente revisionato alla luce delle novità introdotte dalla Direttiva Europea.

Il documento consta di tre parti, la parte I riporta semplicemente l'indicazione delle grandezze fisiche in gioco, la parte II è dedicata ai campi a frequenza compresa tra 0 Hz e 10 MHz, per i quali riporta i valori limite di esposizione e i valori di azione. La terza parte invece è dedicata ai campi ad alta frequenza compresi nel range 10 MHz – 300 GHz.

Lo scenario per quanto riguarda limiti e valori di azione si complica notevolmente con il recepimento della Direttiva 2013/35/UE all'interno del Testo Unico, in quanto si passa da un quadro normativo in cui venivano indicati unicamente i valori limite ed i valori di azione, ad un quadro normativo in cui sono definiti dei valori limite di esposizione (VLE) distinti tra VLE relativi agli effetti sanitari e VLE relativi agli effetti sensoriali, e dei valori di azione (VA) consistenti in livelli operativi, definiti in termini di grandezze radiometriche e stabiliti per semplificare il processo di dimostrazione della conformità dell'ambiente di lavoro o per indicare la necessità di ulteriori misure di protezione.

Nell'articolo 207, comma 1 del Testo Unico modificato dal D.Lgs 159/2016 i limiti sono definiti nel modo seguente:

- **Valori limite di esposizione (VLE)** – valori stabiliti sulla base di considerazioni biofisiche e biologiche ed in particolare sulla base degli effetti diretti acuti e a breve termine scientificamente accertati, al disopra dei quali i lavoratori potrebbero essere soggetti ad effetti nocivi per la salute o per le capacità di compiere la propria mansione lavorativa. Sono espressi in termini di grandezze dosimetriche.

- **VLE relativi agli effetti sanitari** – VLE al disopra dei quali i lavoratori potrebbero essere soggetti a effetti nocivi per la salute, quali riscaldamento termico o stimolazione del tessuto nervoso o muscolare.

- **VLE relativi agli effetti sensoriali** – VLE al disopra dei quali i lavoratori potrebbero essere soggetti a disturbi transitori delle percezioni sensoriali e a modifiche minori nelle funzioni cerebrali.

- **Valori di Azione (VA)** - livelli operativi stabiliti per semplificare il processo di dimostrazione della conformità ai pertinenti VLE e, ove necessario per prendere le opportune misure di protezione o prevenzione. Sono espressi in termini di grandezze radiometriche.

- **VA inferiori e superiori per i campi elettrici** – livelli connessi a misure di prevenzione e protezione specifiche per i campi elettrici

- **VA inferiori per i campi magnetici** – livelli connessi ai VLE relativi agli effetti sensoriali dei campi magnetici

- **VA superiori per i campi magnetici** – livelli connessi ai VLE relativi agli effetti sanitari dei campi magnetici

---

## Nuovi obblighi per il datore di lavoro

L'aggiornamento del D.Lgs 81/2008 introdotta dal D.Lgs 159/2016 pone in essere una serie di nuovi obblighi per il datore di lavoro.

Tali obblighi, se non ottemperati in modo esaustivo, sono sanzionabili attraverso l'arresto o il pagamento di pesanti sanzioni.

Gli obblighi imposti al datore di lavoro dall'aggiornamento del quadro normativo riguardano la valutazione dei rischi, l'identificazione della esposizione, il risanamento degli ambienti di lavoro in caso di superamenti, la formazione specifica e l'informazione dei lavoratori.

Particolarmente delicata è la fase della valutazione dei rischi, nell'effettuazione della quale il datore di lavoro dovrà prendere in considerazione una lunga serie di elementi, tra cui: i valori limite di esposizione (VLE) relativi agli effetti sanitari e quelli relativi agli effetti sensoriali ed i valori di azione (VA); la frequenza del campo elettromagnetico, l'intensità, la durata ed il tipo di esposizione nonché l'eventuale esposizione simultanea a campi a diversa frequenza. Dovranno anche essere considerati gli eventuali effetti biofisici diretti, quelli indiretti e le possibili conseguenze della esposizione sullo stato di salute dei lavoratori cosiddetti sensibili, quali i portatori di stimolatori cardiaci, di protesi, di dispositivi medici impiantati generici e le lavoratrici in gravidanza.

Il datore di lavoro, in caso di superamento dei valori di azione, nell'adottare misure atte ad eliminare o ridurre al minimo i rischi derivanti dalla esposizione, è tenuto ad

implementare un programma di azione che tenga in conto anche la possibilità di utilizzare attrezzature alternative e metodi lavorativi che portino ad una minimizzazione della esposizione.

All'interno dell'azienda le zone caratterizzate da elevati livelli di campo elettromagnetico devono essere ad accesso limitato ed indicate con apposita segnaletica esplicativa. Devono essere fissati programmi specifici di manutenzione delle attrezzature e deve essere previsto un controllo costante degli ambienti e delle singole postazioni di lavoro.

Qualora uno o più lavoratori lamentino sintomi temporanei quali vertigini o nausea, ascrivibili ad effetti sensoriali della esposizione di campi elettromagnetici, il datore di lavoro è obbligato a procedere con un aggiornamento della valutazione dei rischi nonché proporre nuove misure di prevenzione. Ai lavoratori in oggetto deve essere garantito un controllo medico, e, ove necessario, una sorveglianza sanitaria, con valutazioni cliniche gratuite da effettuarsi in orario lavorativo.

Un'altra serie di obblighi per il datore di lavoro deriva dalle attività di formazione ed informazione del personale.

Il Testo Unico infatti prevede per il datore di lavoro l'obbligo di informare i lavoratori ed il loro RSPP sul significato dei valori limite di esposizione e dei livelli di azione, sui possibili effetti a livello biologico e sensoriale, con segnalazione dei relativi sintomi, sui risultati della valutazione del rischio, sulle misure adottate o previste in caso di superamento dei VA, sul significato della segnaletica specifica, sulle modalità attraverso le quali effettuare una segnalazione in caso di sintomi specifici e richiedere il controllo medico o la sorveglianza sanitaria.

---

### Valutazione del rischio: novità introdotte dal recepimento della Direttiva 2013/35/UE

Le indicazioni generiche relative all'obbligo di effettuare la valutazione del rischio e le periodicità da seguire sono riportate nell'Art. 181 del D.Lgs. 81/2008.

Il nuovo testo dell'Art. 209 stabilisce invece una serie di obblighi specifici a carico del datore di lavoro nella procedura di valutazione del rischio da esposizione a campi elettromagnetici. Tali obblighi, in caso di non ottemperanza da parte del datore di lavoro, sono sanzionabili con l'arresto fino a 6 mesi e con ammende che possono arrivare a 7.000 euro.

L'Art. 181 istituisce l'obbligo del datore di lavoro di **procedere alla valutazione dei rischi** in modo da verificare l'eventuale presenza di superamenti di valori limite di esposizione (VLE) e valori di azione (VA) **e nel caso adottare le opportune misure.**

Vengono inoltre fornite le seguenti indicazioni in ogni caso valide:

- la valutazione dei rischi deve essere effettuata con cadenza almeno quadriennale
- deve essere effettuata da personale qualificato, con conoscenze in materia, nell'ambito del Servizio di Prevenzione e Protezione
- deve essere aggiornata ogni qual volta si verificano mutamenti che la rendono obsoleta (installazione di nuovi macchinari, variazione di locali, spostamento macchinari), o in seguito ad esiti particolari emersi dalle procedure di sorveglianza sanitaria.

L'art. 209 nella versione aggiornata dal D.Lgs. 159/2016 conferma per il datore di lavoro l'obbligo di effettuare la valutazione del rischio, fornendo inoltre una serie di utili indicazioni procedurali.

La prima parte della valutazione del rischio può essere strettamente documentale. In questa fase occorre obbligatoriamente tenere in considerazione una serie di documenti ed indicazioni specifiche a cui fare riferimento, in particolare:

- Linee Guida pratiche redatte dalla UE
- Norme tecniche valide a livello europeo
- Linee Guida emanate dal Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI)
- Specifiche di buona prassi indicate dalla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro (la cui composizione e modus operandi sono specificati all'Art. 6 del D.Lgs. 81/2008)
- Banche dati dell'INAIL e delle Regioni
- Informazioni fornite dai produttori e distributori delle singole attrezzature
- Livelli di emissione individuati nei certificati di macchina in conformità alla legislazione europea

In molti casi la valutazione del rischio può fermarsi alla parte documentale.

Qualora non fosse sufficiente la parte documentale, per dimostrare il non superamento dei limiti, il datore di lavoro dovrà procedere alla misurazione e/o al calcolo dei livelli di campo elettromagnetico presenti in ambiente.

Nell'effettuare la valutazione del rischio il datore di lavoro deve porre attenzione ad una serie di elementi specifici quali:

- frequenza del campo elettromagnetico
- livello di emissione elettromagnetica degli apparati presenti in azienda
- durata e tipologia dell' esposizione
- valori limite di esposizione e valori di azione
- effetti biofisici diretti
- potenziali effetti sulla salute di lavoratori appartenenti alle categorie sensibili al rischio (soggetti portatori di dispositivi medici impiantati, lavoratrici in gravidanza)
- eventuali eventuali effetti indiretti
- esistenza di attrezzature di lavoro alternative progettate per ridurre i livelli di esposizione
- disponibilità e possibilità di azioni di risanamento
- informazioni raccolte durante la sorveglianza sanitaria
- informazioni tecniche fornite dal fabbricante delle attrezzature
- presenza di sorgenti multiple di esposizione

- possibilità di esposizione simultanea a campi a diversa frequenza

In caso si rendano necessarie misure specifiche per migliorare il livello di sicurezza, queste devono essere precisate nel documento di valutazione del rischio.

Esistono delle eccezioni che fanno sì che per molti ambienti lavorativi la valutazione del rischio si fermi alla parte documentale, in particolare;

- La valutazione, misurazione e calcolo dei livelli di campo non sono obbligatori nei luoghi di lavoro aperti al pubblico per i quali sono rispettate le limitazioni previste per il pubblico dalla Raccomandazione 1999/519/CE.

La valutazione, misura e calcolo non deve essere fatta nelle aree in cui si utilizzano unicamente attrezzature destinate al pubblico e conformi alle norme comunitarie (es: fotocopiatrici, stampanti, computer, attrezzatura di uso comune

---

## Sanzioni

Il decreto legislativo 159/2016 modifica anche l'articolo 219 del Testo Unico per la sicurezza sul lavoro riguardante l'apparato sanzionatorio a carico del datore di lavoro e dei dirigenti per le violazioni alle disposizioni riportate nel D.Lgs 81/2008.

Le sanzioni consistenti nell'arresto o in una multa vengono applicate in caso di mancanze nella stesura del documento di valutazione del rischio, con particolare riferimento al non svolgimento di attività di misura ove necessario o alla mancata implementazione di procedure di risanamento dell'ambiente in caso di superamenti.

Sanzioni pecuniarie e non sono previste anche per datore di lavoro e dirigenti in caso di violazione degli obblighi di adozione di misure specifiche per i portatori di dispositivi medici, mancata apposizione di segnaletica ove necessario, mancata formazione ed informazione dei lavoratori .

La formula sanzionatoria varia a seconda della violazione specifica commessa; in particolare è previsto:

- **Arresto** da 3 a 6 mesi ( o ammenda variabile da 2.740 a 7.014 euro) per il **datore di lavoro** che violi l'obbligo di effettuare la valutazione del rischio

- **Arresto** da 3 a 6 mesi ( o ammenda variabile da 2.192 a 4.384 euro) per il **datore di lavoro** che in caso di superamento dei valori di azione non provveda ad effettuare una valutazione atta a verificare che non ci sia stato superamento dei limiti di esposizione

- **Arresto** da 3 a 6 mesi ( o ammenda variabile da 2.192 a 4.384 euro) per il **datore di lavoro** che nell'ambito della valutazione del rischio non presta attenzione a tutti gli elementi indicati all'art. 209, comma 5 (frequenza del segnale, effetti diretti ed indiretti, esistenza di attrezzature o pratiche alternative che diminuiscono l'esposizione, presenza di sorgenti multiple di esposizione o esposizione multifrequenza)

- **Arresto** da 3 a 6 mesi ( o ammenda variabile da 2.192 a 4.384 euro) per il **datore di lavoro** che in caso di superamento dei valori di azione non dimostra il non superamento dei limiti e non applica un programma di misure tecniche e organizzative intese a prevenire il superamento dei valori limite per effetti sensoriali e sanitari.

Queste sanzioni si applicano anche in caso di mancanza nei confronti dei lavoratori a rischio

- **Arresto** da 2 a 4 mesi (o ammenda variabile tra 822 e 4.384 euro) per il **datore di lavoro** ed il **dirigente** violi i seguenti obblighi:

- adozione di misure specifiche per i portatori di dispositivi medici
- apposizione di idonea segnaletica nelle zone a rischio



- formazione ed informazione del lavoratori
  - utilizzo di eventuali dispositivi di protezione individuale
  - adozione di misure immediate nel caso di superamento dei valori di soglia
  - aggiornamento della valutazione dei rischi
  - aggiornamento delle misure di prevenzione in caso di manifestazione di sintomi transitori
-